

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE BLUE NOTE ETS" *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"*

L'Associazione ha sede legale a Campi Bisenzio (FI) 50013, Via del Paradiso 118/O ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede legale, se effettuato all'interno dello stesso comune, può essere deliberato dall'Assemblea ordinaria e non comporta modifica statutaria.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni e servizi:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ATTIVITÀ

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

Attività didattica musicale e artistica - organizzazione di eventi musicali, vedi concerti di soci dell'associazione e non - organizzazione di eventi artistici, vedi mostre di soci dell'associazione e non, e tutto ciò che comprende il settore musicale e artistico. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5)

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

Alba Di
Federica Moritta
Eligato Milta
Giulia

Wesley
Clara Benedetta Cheli
Flavia Welby
Pablo di milta
Anna Gode

Devilto Moore
Leim
Andrea
Liuli ore h m i t e



3

pag.

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione dei bilanci, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e, se maggiorenni, possono candidarsi ad essere eletti negli organi associativi. I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite il genitore o il tutore.

ART. 8)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda

di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e

data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle

deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota e il contributo associativo sono personali e non trasmissibili ad altri. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

[Signature]
Eugenia D'Amico
[Signature]

Alberto
Federico Morini
[Signature]
Marta Gola

Urosen
Maria Benedetta Chel
Maurizio Cristiani
Pellegrino D'Amico

Demetrio Maceri
Cristina
Marta
Andrea
F. D'Amico

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione
ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità
dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- > L'Assemblea dei Soci;
 - > Il Consiglio Direttivo;
 - > Il Presidente;
 - > L'organo di controllo, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.



ART. 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione, che va effettuata con almeno 7 giorni di

anticipo, deve essere in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu,

lettera, e-mail, fax, social e affissione nella bacheca della sede dell'associazione)

purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente

i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data,

l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può

essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo

da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)

dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente

nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,

dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

[Handwritten signatures and names in the right margin:]
 6
 pag.
 f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
 g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
 La comunicazione della convocazione, che va effettuata con almeno 7 giorni di
 anticipo, deve essere in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu,
 lettera, e-mail, fax, social e affissione nella bacheca della sede dell'associazione)
 purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente
 i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data,
 l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
 ART. 13)
 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,
 almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro
 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può
 essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo
 ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo
 da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)
 dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente
 nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario
 verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle
 deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
 Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,
 dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
 ART. 14)

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la

metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un

giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro

associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno

diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza

di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida con il raggiungimento di

almeno 15 soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal

successivo articolo 28.

ART. 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne

faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui

all'articolo 24, secondo comma, del codice del terzo settore.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove

consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per cinque anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del

[Handwritten signatures and notes in the right margin:]
 pag. 7
 Eiga...
 Alberto...
 Roberto...
 Emma...
 Ornata...
 Ugo...
 Maria...
 Roberto...
 Paolo...
 Noemi...
 Anna...
 Andrea...
 Felice...

Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto

rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative

cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo

elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, e il Segretario.

ART. 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei

propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua

assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le

deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee

approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed

emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

8
pag.
Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto
rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative
cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo
elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, e il Segretario.
ART. 17)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei
propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vicepresidente.
1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 18)
Il Consiglio Direttivo :
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dall'Assemblea dei soci;
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed
emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei
soci;
g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di
versamento;
h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la

[Signature]
Elena Munita
[Signature]

[Signature]
Allo
[Signature]
Mmelta Gioia

[Signature]
Rosario Benedetto Cheli
Rosario Giuseppe
Pablo di un l'ora

[Signature]
Dimitro
Chim
Andrea Nardi
Pulicase Munita



10

pag.

corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



11

pag.

determinati affari.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato,
degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

Benjamin
Eugene Smith
Charles

Ado
Scher
Garn
Marta Gade

Vossno W.
 Maria Benedetta Cheli
 Floraceu Gossup
 Paladini D.

Amelia Nord
Lindell
Dumila
Loren

2

e

Mr. D. L. Brown

Elizabeth

~~Mr. D. L. Brown~~

~~Elizabeth~~

o
o
n

All the
Gadus Morhua
Sardines
Mmura Cace

li	ci	e	Wassan Wala Haria Bengadeta Choli Haria Bengadeta Choli Haria Bengadeta Choli
----	----	---	--

Bunilda
Cinema
Andrea Nordi
filiare industriale

1000



attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, acquisito il parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45, del D.Lgs. 117 del 2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117 del 2017, e, in quanto compatibile, al codice civile.

NOEMI DIMILTA *Donella Noemi*

ANTONIO DIMILTA *Antonio Dimilta*

ANDREA NARDI *Andrea Nardi*

GIULIANA DIMILTA *Giuliana Dimilta*
MASSIMO MORIS *Massimo Moris*

Maria Benedetta Cheli Giuseppe Dimilta

Flavia Vignoli

GIUSEPPE DIMILTA

ANITA GIOIA

ALESSANDRO DE CURTIS

EUSA DIMILTA EUGENILITTE

MARIA BENEDETTA CHELI

CRISTINA MARONIO

PABLO DIMILTA

ALDO VITI

FEDERICO MORIS

GREGORIO PANERAI

TIRICO DAVID